



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

(Adottato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 117 del 21.12.2018)

(Approvazione controdeduzioni con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 41 del 15/05/2020)

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Marzo 2020

Sommario

Art. 1 Natura giuridica del nulla osta	3
Art. 2 Ambito territoriale	3
Art. 3 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta	4
Art. 4 Tipologie di interventi, impianti, opere e attività oggetto di comunicazione.	6
Art. 5 Presentazione dell'istanza	8
Art. 6 Trasmissione dell'istanza	8
Art. 7 Avvio del procedimento	10
Art. 8 Termini del procedimento e silenzio-assenso	10
Art. 9 Misure di semplificazione del procedimento	11
Art. 10 Istruttoria	11
Art. 11 Raccordo con le procedure di valutazione ambientale	13
Art. 12 Nulla osta e autorizzazione paesaggistica	14
Art. 13 Archivio/banca dati	14
Allegato 1	15
Allegato 2	18
Allegato 3	20
Allegato 4	22
Allegato 5.....	24

Art. 1 Natura giuridica del nulla osta

1. In base alle disposizioni della legislazione vigente in materia, nazionale e regionale (L. 394/91 art. 13, LR 6/2005 art. 40) il nulla osta si configura quale:

- provvedimento di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, inerente i seguenti Parchi regionali: Boschi di Carrega, Taro, Stirone e Piacenziano, Trebbia, Valli del Cedra e del Parma, per la verifica della conformità del progetto di intervento, impianto, opera, attività entro i perimetri dei Parchi e delle relative Aree contigue, alle disposizioni dell'atto istitutivo e degli strumenti di pianificazione e gestione dei Parchi regionali suddetti. La valutazione contenuta nel nulla osta trae legittimazione dalle disposizioni contenute nell'atto istitutivo e negli strumenti di pianificazione e gestione dei Parchi che ne costituiscono, pertanto, parametri tecnico-normativi necessari e indefettibili;
- provvedimento sempre necessario in caso di progetti di interventi, impianti, opere, attività di trasformazione dell'assetto ambientale e paesaggistico dell'area protetta, fatte salve le esclusioni previste dalle normative;
- provvedimento preventivo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni, salvo il caso in cui non sia diversamente previsto dalla legislazione vigente;
- provvedimento autonomo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni cui dare autonoma evidenza, verso cui è possibile fare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel previsto termine di 60 giorni. Avverso il provvedimento di rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L 349/86 art. 13.

Art. 2 Ambito territoriale e di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 40 della LR 6/2005 l'ambito territoriale di applicazione del nulla osta è costituito dai territori dei seguenti Parchi regionali Boschi di Carrega, Taro, Stirone e Piacenziano, Trebbia, Valli del Cedra e del Parma (di seguito Parchi), compresa l'area contigua, ad esclusione della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d).

2. Il nulla osta non è altresì dovuto nei casi indicati al successivo art. 3 nonché nei casi previsti nelle Norme di Attuazione dei Piani Territoriali dei Parchi approvati e nei Regolamenti di cui all' art. 32 della LR 6/2005.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i Parchi sopra indicati, in riferimento alle norme di salvaguardia vigenti oppure in riferimento al Piano territoriale approvato, in ogni caso prevarranno le norme più restrittive.

Art. 3 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta

1. I progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio dei Parchi, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta:

a) attività e interventi a cura dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (di seguito Ente), per l'attuazione delle finalità dell'area protetta oggetto di intervento, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dalla LR 24/2011 art. 3 e LR 13/2015 art. 18;

b) interventi a cura dell'Ente, in caso di aree protette interessate da siti Rete Natura 2000, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione di tali siti e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;

c) interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta, secondo il disposto della LR 6/2005 artt. 39, comma 1;

d) le attività quali le normali pratiche agrosilvopastorali e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nei Piani Territoriali e nei Regolamenti dei Parchi, compresi i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e forestale, gli interventi sugli impianti idraulici agrari, l'allestimento di serre mobili stagionale (sprovviste di strutture in muratura) e le vasche per l'acquacoltura;

e) gli interventi di potatura e spalcatura di siepi, filari e alberature, compresi quelli lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile, effettuati nei tempi e nei modi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 41 del RR 1° Agosto 2018 n.3, ad eccezione degli interventi su elementi di interesse vegetazionale e forestale censiti e tutelati da specifiche normative e su esemplari di particolare pregio ambientale appartenenti a specie autoctone aventi diametro pari o superiore a 60 cm misurato all'altezza di 1,3 m;

f) gli interventi di taglio, potatura, spalcatura della vegetazione arborea e arbustiva, compreso lo sradicamento delle ceppaie, nei giardini e nelle aree cortilive di pertinenza degli edifici, ad eccezione degli interventi su elementi di interesse vegetazionale e forestale censiti e tutelati da specifiche normative e su esemplari di particolare pregio ambientale appartenenti a specie autoctone aventi diametro pari o superiore a 60 cm misurato all'altezza di 1,3 m;

g) le attività e gli interventi posti all'interno dei perimetri dei cimiteri esistenti;

h) la dispersione in natura di ceneri di defunti e di animali d'affezione, nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e dei regolamenti locali, a condizione che siano effettuate senza allestimento o posa di

elementi commemorativi (a titolo di esempio non esaustivo: cippo, croce, lapide, foto, ceri, fiori e oggetti simili ecc.) nel luogo di dispersione;

i) la messa in opera e manutenzione di pannelli solari (termici o fotovoltaici), sulle coperture degli edifici o sulle strutture coperte esistenti, e le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio;

l) la manutenzione ordinaria di manufatti idraulici puntuali e di opere di regimazione idraulica relative a infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti;

m) interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale (strade statali, provinciali, comunali, vicinali e interpoderali) e ferroviaria, compresi quelli di contenimento della vegetazione nelle fasce di rispetto come da normativa vigente; la realizzazione e manutenzione di segnaletica, barriere protettive e staccionate relative a infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti; gli interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri, delle infrastrutture di tipo lineare (acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, funivie e impianti simili, linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche ed altre reti di servizio), delle strutture localizzate (depositi di acqua, depositi di gas, depuratori), degli impianti di telefonia fissa e mobile, degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, purché non comportino modifiche di tracciato, di ubicazione o di ingombro volumetrico delle opere; la manutenzione ordinaria comprende la sostituzione di parti dell'infrastruttura stessa quali pali, tralicci, cavi, tubi, antenne, ecc, e la potatura ed il taglio della vegetazione arbustiva o arborea limitatamente alle aree di pertinenza e per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, nelle aree immediatamente prospicienti e, comunque, in tutte le aree su cui insistono le relative servitù, nonché la manutenzione della relativa viabilità di accesso, purché esistente. Gli interventi sulla vegetazione di cui al precedente capoverso devono comunque ottemperare alle seguenti prescrizioni: 1) in pianura e in collina fino a 600 m s.l.m., il taglio della vegetazione arbustiva o arborea non può essere effettuato dal 14 marzo al 16 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente. Tale divieto non si applica alle spalcatore e alle potature. Nelle aree di montagna al di sopra dei 600 m s.l.m., i suddetti interventi di potatura ed il taglio sono consentiti tutto l'anno; 2) non è possibile sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente. Sono fatte salve, ove non in contrasto, le norme contenute nel RR 1° Agosto 2018 n.3;

n) gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria;

o) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;

p) gli interventi forestali ricadenti nel Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma già esentati dall'obbligo di autorizzazione e comunicazione ai sensi dell'art. 6 del RR 1° Agosto 2018 n.3 purchè non ricompresi in Siti di Rete Natura 2000.

Art. 4 Tipologie di interventi, impianti, opere e attività oggetto di comunicazione.

1. La realizzazione di specifiche tipologie d'interventi, impianti, opere, attività, il cui impatto di norma non comporta alterazioni significative per l'ambiente e il paesaggio è oggetto di comunicazione da parte dell'interessato alle condizioni e con le modalità indicate nei commi seguenti.

2. Sono soggetti alla comunicazione di cui al comma 1:

a) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio, siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma e l'aspetto esteriore dell'edificio, non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio, non riguardino edifici di valore storico testimoniale tutelati dalla normativa vigente in materia, non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, non alterino lo stato dei luoghi, non determinino cambi d'uso (ad eccezione di quanto specificato alla successiva lettera d), né aumento del carico urbanistico o nuove immissioni in atmosfera e/o scarichi in acque superficiali e/o sotterranee, non riguardino le aree pertinenziali degli edifici (ad eccezione di quanto specificato alla successiva lettera h), i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri);

b) le opere interne alle costruzioni, le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento del carico urbanistico o nuove immissioni in atmosfera e/o scarichi in acque superficiali e/o sotterranee, non riguardino le aree pertinenziali (ad eccezione di quanto specificato alla seguente lettera h), i solai e i sottotetti e la manutenzione delle coperture degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri);

c) gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento del carico urbanistico o nuove immissioni in atmosfera e/o scarichi in acque superficiali e/o sotterranee, non riguardino le aree pertinenziali (ad eccezione di quanto specificato alla successiva lettera h), i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri). Il rilascio del nulla osta per le restanti tipologie di variazioni minori in corso d'opera, definite dalla normativa vigente, deve essere preventivo alla loro realizzazione;

d) gli interventi edilizi e di cambio di destinazione d'uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente e alle aree di pertinenza, all'interno dell'Area contigua dei Parchi, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali, a condizione che i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato tali strumenti, generali e di settore, alle norme di salvaguardia della legge

istitutiva ovvero alle previsioni del Piano Territoriale e del Regolamento dei Parchi approvati ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39;

e) gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;

f) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato, nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;

g) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; tali realizzazioni sono ammesse esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici;

i) la realizzazione di manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m², di vasche per l'accumulo di acque piovane, di manufatti isolati privi di copertura, di tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m³; di manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; tali realizzazioni sono ammesse esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici;

l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine;

m) la raccolta di legna fluitata posta in area demaniale, negli alvei e lungo le sponde dei corsi d'acqua ricompresi nel territorio di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, nel rispetto delle seguenti condizioni: il quantitativo di legna è finalizzato all'autoconsumo (massimo 25 t), come disciplinato dal Regolamento Forestale Regionale RR 1° Agosto 2018 n.3, senza scopo commerciale o di lucro; il periodo di raccolta va dal 16 luglio al 14 marzo; il prelievo è limitato alla legna fluitata già sradicata (è vietato il taglio di piante morte, secche o deperienti in piedi o ancora radicate); i mezzi di raccolta e di trasporto impiegati possono circolare esclusivamente sulla viabilità esistente senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e senza accedere all'alveo o in altre aree naturali. La comunicazione mantiene la propria validità sino al 14 marzo successivo alla data di presentazione della domanda;

3. la comunicazione all'Ente è corredata dalle dichiarazioni e dagli elaborati tecnici necessari, secondo la modulistica definita all'art. 5 del presente Regolamento.

4. Per gli interventi, impianti, opere, attività di cui al presente articolo l'Ente di gestione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, controlla la completezza della documentazione, verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti pianificatori e regolamentari per l'esecuzione degli interventi. Entro il termine di trenta giorni l'Ente di Gestione può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni richieste.

5. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessato può dare inizio all'intervento. Gli interventi devono essere conclusi entro un anno e trenta giorni da tale data ad eccezione dell'attività di raccolta di legna fluitata di cui alla precedente lettera m.

Art. 5 Documentazione a corredo dell'istanza

1. Il procedimento si effettua ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo le modalità specifiche e gli aspetti procedurali definiti dal presente regolamento per il rilascio del nulla osta ai sensi della LR 6/2005, artt. 40 e 58.

2. L'istanza finalizzata al rilascio del nulla osta è presentata sulla base della modulistica-tipo che comprende:

- l'Allegato 1 al presente regolamento;
- gli elaborati tecnico-progettuali-amministrativi (Allegato 2);
- la ricevuta di pagamento di Euro 50,00 per spese di istruttoria come da regolamento approvato con atto di Comitato Esecutivo n.°3/2013 "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale, determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione".

3. Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente art. 4, gli elaborati relativi all'istanza sono costituiti da:

- l'Allegato 3 al presente regolamento, completo di asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica stabilita dal medesimo art. 4;
- la ricevuta di pagamento di Euro 50,00 per spese di istruttoria come da regolamento approvato con atto di Comitato Esecutivo n.°3/2013 "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale, determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione".

4. Qualora l'attività riguardi gli interventi forestali di cui all'art. 6 del RR 1° Agosto 2018 n.3, esenti da comunicazione e autorizzazione, e quelli non esentati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, il nulla osta deve essere richiesto mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato 4, esente da bollo.

5. Qualora l'attività riguardi la raccolta di materiale legnoso fluitato presente nell'alveo e lungo le sponde dei corsi d'acqua la comunicazione deve essere trasmessa mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato 5 al presente regolamento, modulo uniformato utilizzato per la raccolta delle richieste di nulla osta e valutazione d'incidenza per l'esecuzione di interventi di gestione dei boschi e di altri ambiti di interesse forestale e vegetazionale per tutto il territorio di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Art. 6 Trasmissione dell'istanza

1. In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato (ad esempio di tipo urbanistico, edilizio, paesaggistico, autorizzazioni ambientali etc.), ulteriore rispetto al nulla osta, l'istanza sarà trasmessa all'Ente di Gestione unicamente dall'Amministrazione titolare del procedimento principale per il tramite dei competenti sportelli SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) o SUE (Sportello Unico per l'Edilizia). Fanno eccezione i progetti di intervento, impianto, opera e attività proposti da altre Amministrazioni Pubbliche o enti di diritto pubblico (ad esempio Regione, Provincia, Comune, Unioni di Comuni, AIPO, ARPAE, Consorzi di Bonifica ecc.) che possono procedere all'inoltro diretto all'Ente della documentazione necessaria alla valutazione come richiesta all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto richiedente inserirà l'istanza di nulla osta di cui alla modulistica-tipo indicata nel precedente art. 5, comma 2, debitamente compilata, tra la documentazione da allegare alla richiesta inerente il procedimento principale dell'Amministrazione che rilascia il provvedimento autorizzativo ulteriore rispetto al nulla osta.

3. Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente art. 4 **Tipologie di interventi, impianti, opere, attività oggetto di comunicazione**, l'Amministrazione titolare del procedimento principale trasmette la documentazione di cui al precedente art. 5, comma 3.

4. Devono essere trasmessi direttamente all'Ente, e per conoscenza ai suddetti sportelli SUAP o SUE, le istanze che, pur non riguardando interventi, impianti, opere, attività che necessitano di altri atti di assenso comunque denominati (ad esempio di tipo urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale etc.), sono soggetti a rilascio di nulla osta. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono soggetti al rilascio del nulla osta in area Parco: le manifestazioni culturali, turistiche, sportive e le attività ricreative e di fruizione comunque organizzate, che comportino l'occupazione o l'uso, seppur temporaneo, di aree agricole e/o forestali, private o di proprietà pubblica, della sentieristica del Parco o di altra viabilità non ordinaria (strade vicinali e poderali, o con limitazione al traffico veicolare, le attività di ricerca e monitoraggio ambientale non direttamente organizzate e gestite dall'Ente), gli interventi forestali di cui all'art. 6 del RR 1° Agosto 2018 n.3 esenti da comunicazione e

autorizzazione, e quelli non esentati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento; alcuni degli interventi di cui alla LR 15/2013, art. 7, comma 1). La documentazione a corredo dovrà conformarsi all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7 Avvio del procedimento

1. A seguito della trasmissione dell'istanza, di cui al precedente art. 6, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, verificata la completezza della domanda entro i termini di cui al successivo art. 8, viene data comunicazione al soggetto che ha trasmesso l'istanza, indicando:

- la data di avvio del procedimento;
- la competenza tecnico-amministrativa;
- il responsabile del procedimento;
- le modalità per prendere visione degli atti;
- la data di conclusione entro 60 giorni dalla data di avvio, salvo interruzione dei termini (che potrà essere effettuata una sola volta);
- le informazioni circa l'istituto del silenzio-assenso
- i recapiti e gli orari di apertura degli uffici.

2. Qualora l'istanza riguardi le tipologie d'interventi, impianti, opere, attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento, al soggetto proponente non saranno inviate ulteriori comunicazioni, fatto salve le eventuali disposizioni, limitazioni e divieti che possono essere impartiti dall'Ente nell'arco dei trenta giorni necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti pianificatori e regolamentari per l'esecuzione degli interventi.

3. Qualora l'istanza riguardi interventi, impianti, opere, attività che ricadono contemporaneamente all'interno di un sito di Rete Natura 2000 e nel Parco, la comunicazione dovrà evidenziare il raccordo con le procedure di valutazione ambientale di cui al successivo art. 11 del presente regolamento.

Art. 8 Termini del procedimento e silenzio-assenso

1. Il provvedimento relativo al nulla osta è emesso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato, come previsto dall' art. 40 della LR 6/2005.

2. In caso di documentazione incompleta l'Ente ne dà comunicazione al soggetto proponente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il rilascio del nulla osta decorrono dal ricevimento di tutti i documenti richiesti per il completamento formale della domanda.

3. Il termine del procedimento potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni, per necessità derivanti da complessità dell'istruttoria, con eventuale richiesta motivata e analitica di ulteriore documentazione

ovvero in caso di necessità di consultazione di esperti in materia. In tale caso il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione richiesta.

4. Ferma restando la tempistica massima di legge sopra illustrata, i tempi effettivi di istruttoria da parte dell'Ente sono improntati al principio di celerità del procedimento, tenuto conto delle tipologie di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposte a istanza di nulla osta.

5. Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente art. 4 **Tipologie di interventi, impianti, opere, attività oggetto di comunicazione**, del presente Regolamento, il nulla osta è da intendersi rilasciato al momento della presentazione dell'istanza.

6. Il silenzio assenso non si applica qualora l'istanza riguardi interventi, impianti, opere, attività che ricadono contemporaneamente all'interno di un sito di Rete Natura 2000 e nel Parco, come specificato al punto 3 dell'art.11 del presente regolamento.

Art. 9 Misure di semplificazione del procedimento

1. Nel caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'Ente, nei casi previsti dalla legislazione vigente, rilascia il nulla osta nell'ambito di Conferenza di servizi come disciplinata dalla vigente normativa, ovvero mediante altro modulo di semplificazione procedimentale qualora sia stata richiesta dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.

2. L'Ente concorda con le Amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi necessari all'intervento, impianto, opera e attività, le procedure idonee ad evitare o a contenere, a norma delle leggi vigenti, qualsiasi aggravio all'iter amministrativo, ivi incluso la riduzione del termine per il rilascio del nulla osta.

Art. 10 Istruttoria

1. Verifica di conformità dell'intervento. Come disposto dall'art. 40 della LR 6/2005, l'istruttoria del procedimento consiste in una verifica di conformità dei progetti di interventi, impianti, opere, attività alle disposizioni degli atti istitutivi e degli strumenti di pianificazione e gestione dei Parchi, come di seguito indicati:

- disposizioni Piani territoriali dei Parchi e loro varianti, approvati;
- disposizioni dei Regolamenti approvati;
- norme di salvaguardia delle Leggi istitutive, vigenti fino all'approvazione dei Piani territoriali dei Parchi.

2. Criteri dell'istruttoria.

In caso di intervento, impianto, opera, attività consentita dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione dei Parchi, l'Ente procede quindi ad accertare, sulla base delle conoscenze scientifiche su specie, elementi e ambienti, il rispetto, da parte dell'intervento, delle finalità di salvaguardia dell'area protetta come perseguite

dagli atti e dagli strumenti di cui al precedente comma 1, nonché il rispetto delle normative specifiche vigenti in materia di aree protette.

3. Motivi ostativi e osservazioni.

Qualora il provvedimento di diniego sia reso nell'ambito della Conferenza di servizi di cui al precedente art. 9 l'Ente, prima della formale adozione di tale provvedimento, comunica all'Amministrazione titolare del procedimento principale, con le modalità concordate nel corso della Conferenza medesima, i motivi ostativi e le eventuali soluzioni alternative che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. All'Amministrazione titolare del procedimento principale sarà contestualmente richiesto di procedere alla formale comunicazione dei motivi ostativi e alla raccolta delle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990.

Qualora il provvedimento di diniego sia reso nell'ambito di un endoprocedimento l'Ente, prima della formale adozione di tale provvedimento, trasmette all'Amministrazione titolare del procedimento principale, una comunicazione contenente l'evidenza dei motivi ostativi e delle eventuali soluzioni alternative che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. All'Amministrazione titolare del procedimento principale sarà contestualmente richiesto di procedere alla formale comunicazione dei motivi ostativi e alla raccolta delle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990.

4. Soluzioni alternative

Le soluzioni alternative, che se apportate potrebbero consentire l'accoglimento dell'istanza rispetto al progetto originario, possono riguardare: a) modifiche dell'ubicazione delle opere; b) modifiche del dimensionamento delle opere; c) modifiche delle tipologie costruttive adottate; d) modifiche delle modalità gestionali dell'area.

5. Rilascio o diniego del nulla osta. L'esito dell'istruttoria determina la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di rilascio del nulla osta, eventualmente con prescrizioni di cui al successivo comma 6, ovvero con un rilascio del nulla osta per decorrenza del termine, ovvero con un provvedimento di diniego del nulla osta. Il rilascio o diniego del nulla osta è adottato con un provvedimento del Direttore. L'esito positivo del nulla osta, unitamente alle prescrizioni eventuali in esso contenute, deve avere specifica evidenza nel provvedimento abilitativo o autorizzativo o di assenso comunque denominato rilasciato dall'Amministrazione titolare del procedimento principale. È quindi opportuno che l'Ente ne faccia menzione in sede di rilascio del provvedimento di nulla osta. Il provvedimento di diniego del nulla osta deve essere sempre motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali il progetto dell'intervento, impianto, opera, attività non risulta conforme alle disposizioni dell'area protetta.

6. Prescrizioni. Il provvedimento di rilascio del nulla osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dell'area protetta. Le prescrizioni devono pertanto essere riferite:

a) alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni dell'atto istitutivo e degli strumenti di pianificazione e gestione dell'area protetta.

b) all'attuazione, congiuntamente con l'intervento, di misure mitigative degli effetti negativi sulle esigenze di salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle disposizioni dell'area protetta, definite sulla base dei dati conoscitivi su specie, elementi e ambienti e legate alle fasi di realizzazione e all'area oggetto di intervento.

Tali misure possono riguardare:

- limitazioni temporali alla realizzazione delle opere (es. divieto d'esecuzione dei lavori o d'utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie tutelate),
- limitazioni spaziali (es. divieto d'accesso o d'esecuzione dei lavori in una certa area giacché molto delicata dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali tutelati),
- limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e d'attrezzature (es. obbligo d'impiego di un determinato, specifico macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto a un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente impatto negativo sull'ambiente e il paesaggio),
- obbligo di inserire opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari di specie esclusivamente autoctone e tipiche dei luoghi, modalità di intervento compatibili con la conservazione di specie protette ecc.),
- obbligo di ripristino delle aree degradate (es. ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere, con esclusivo utilizzo di sementi di provenienza locale certificata) o dell'area in oggetto, una volta cessato l'utilizzo previsto in progetto.

7. Pubblicazione. Ai sensi della L 394/1991 art. 13, l'Ente dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente:

a) per esteso nel caso di provvedimento di diniego;

b) per estratto nel caso di provvedimento positivo espresso nonché determinatosi per decorrenza del termine.

Art. 11 Raccordo con le procedure di valutazione ambientale

1. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a VIA, l'esito dell'istruttoria relativa al nulla osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990 art. 14. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla osta con le eventuali prescrizioni.

2. Valutazione d'incidenza. Qualora il progetto d'intervento, impianto, opera, attività ricada contemporaneamente all'interno di un sito di Rete Natura 2000 e nel Parco, la valutazione d'incidenza, tranne i casi specificatamente esentati dalle normative vigenti, è effettuata dall'Ente. Nel caso in cui in capo all'Ente si sommino sia la competenza a effettuare la valutazione d'incidenza sia la competenza al rilascio del nulla osta, l'esito della valutazione d'incidenza è reso congiuntamente a quello del nulla osta. L'Ente, in tal caso, esprime nel medesimo atto l'esito della valutazione d'incidenza nonché la decisione in ordine al nulla osta con specifica e distinta evidenza di tutti gli aspetti di competenza dell'Ente. Si chiarisce inoltre che deve essere garantita la coerenza tra

gli esiti dei suddetti procedimenti ovvero, in caso di progetto con valutazione d'incidenza con esito negativo, sarà rilasciato un atto di diniego.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano i termini del silenzio-assenso di cui all'art.8 del presente Regolamento.

Art. 12 Nulla osta e autorizzazione paesaggistica

Al fine di stabilire criteri procedurali che consentano un coordinamento tra i due istituti del nulla osta e dell'autorizzazione paesaggistica per un'efficace salvaguardia degli aspetti ambientali, naturalistici, culturali e paesaggistici oggetto di particolare tutela nel territorio delle aree protette l'Ente, relativamente all'autorizzazione paesaggistica ordinaria, può concordare con i Comuni i tempi per l'espressione del nulla osta così da consentire che il provvedimento, comprese le eventuali prescrizioni, sia allegato alla relazione tecnica illustrativa che il Comune deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 146, comma 7 come richiamato dalla LR 24/2017 art. 70, comma 7.

Per l'autorizzazione paesaggistica semplificata, l'espressione del nulla osta è rilasciata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, di cui agli artt. 14 e segg., della L. 241/1990, entro i termini previsti dall'art. 11, comma 2 del DPR 31/2017.

Art. 13 Archivio/banca dati

1. Per consentire l'analisi dei provvedimenti presi, al fine di una corretta gestione delle aree protette, l'Ente è tenuto a predisporre un archivio informatizzato, o banca-dati, delle istanze di nulla osta e relativa istruttoria, da tenere costantemente aggiornato.

2. L'archivio informatizzato, per ciascuna istanza di nulla osta, riporta almeno le seguenti informazioni:

a) i dati geografici, relativi alla localizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività proposto, con l'individuazione dell'area interessata quando significativa;

b) i dati descrittivi, relativi a:

- tipologia di intervento, impianto, opera, attività,
- Area protetta e zona della stessa in cui è localizzato l'intervento,
- provvedimento conclusivo del procedimento e motivazioni in caso di diniego,
- data di inizio e di conclusione del procedimento,
- eventuale proroga del termine del procedimento con indicate le motivazioni,
- note varie (contatti avuti con altri soggetti, ecc.),
- osservazioni da parte del richiedente con eventuali soluzioni alternative.

L'archivio, predisposto dall'Ente per ciascuna area protetta, è reso disponibile alla Regione Emilia-Romagna per le necessità istituzionali.

Allegato 1**MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA-OSTA***(mod. richiesta 1 / p.1- D.G.R. n. 343/2010)* *All'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale**Sede legale c/o Unione Montana Parma Est**Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)* *Allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di* *Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di***TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITA'****TITOLARE DEL PROGETTO / TECNICO INCARICATO**

Nome e Cognome _____

Via/P.zza/altro _____ n. _____ Località _____

Comune _____ Prov. _____ Tel. _____

Cod. Fiscale _____ P. Iva _____

Indirizzo e-mail e/o P.E.C. _____

in qualità di _____

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

comune di _____

via _____ n° _____ località _____

Dati catastali: (Foglio e Mappale) _____

DENOMINAZIONE AREA PROTETTA Parco Regionale Fluviale del Trebbia Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano Parco Regionale Fluviale del Taro Parco Regionale Boschi di Carrega Parco Regionale Valli del Cedra e del ParmaZona: A B C Area contigua (pre-parco)

la Zona in cui ricade l'area di intervento è indicata nella cartografia dell'area protetta reperibile nei siti:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/parchi-regionali><http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-zps-per-provincia><https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati/dati-e-download>

DENOMINAZIONE SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (ZSC e/o ZPS) INTERESSATO

- ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia"
- ZSC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"
- ZSC IT 4020003 "Torrente Stirone" ZSC IT4010008 "Castell'Arquato - Lugagnano V. A."
- ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro" ZSC IT4020001 "Boschi di Carrega"
- ZSC/ZPS IT4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense"
- ZSC IT4020015 "Monte Fuso"

Gli interventi, opere, impianti, attività ricadono all'esterno del sito Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC), tuttavia per la loro particolare natura, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presente nei siti stessi (in tal caso specificare il sito più vicino fra quelli sopra riportati).

Il silenzio assenso non si applica qualora l'istanza riguardi interventi, impianti, opere, attività che ricadono contemporaneamente all'interno di un sito di Rete Natura 2000 e nel Parco, come specificato al punto 3 dell'art.11 del Regolamento.

Con il presente modulo, il sottoscritto **chiede il rilascio del nulla-osta**, ai sensi della LR 6/2005 art. 40, per il progetto presentato.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- Ricevuta del pagamento di Euro 50,00 per spese di istruttoria come da regolamento approvato con atto di Comitato Esecutivo n.°3/2013 "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale, determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione".
- Documentazione tecnica di cui alla "Scheda documentazione tecnica per richiesta di nulla-osta " **Allegato 2**

Data

firma

Parte da compilare da Ente di Gestione

data di ricevimento dell'istanza: _____

Istanza trasmessa dall'Amministrazione titolare del procedimento principale SI NO

Amministrazione titolare del procedimento principale: _____

Pareri trasmessi unitamente all'istanza, se necessari e già espressi: _____

Documentazione dell'istanza completa: SI NO

data di comunicazione al proponente di documentazione incompleta: _____

data di ricevimento della documentazione richiesta per il completamento formale dell'istanza:

Archiviazione dell'istanza per documentazione richiesta non pervenuta: SI NO

Termine per il rilascio del nulla osta (**60 gg** dal ricevimento della documentazione completa):

Proroga dei termini: SI NO

Nuovo termine per il rilascio del nulla osta: _____

Parte da compilare da Ente di Gestione

Sintesi dell'istruttoria dell'Ente di Gestione

Progetto soggetto a rilascio immediato del nulla osta (art. 4 Regolamento): SI NO

Provvedimento conclusivo del procedimento:

- rilascio del nulla osta**
- rilascio del nulla osta con prescrizioni**
- rilascio del nulla osta per decorrenza termini**
- diniego del nulla osta / motivazioni:**

Prescrizioni:

Motivi ostativi e relativa comunicazione: SI NO

Osservazioni / soluzioni alternative da parte del richiedente SI NO

Data di espressione del provvedimento: _____

Firma istruttore _____

Allegato 2 - SCHEDA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI NULLA OSTA ⁽²⁾

- Relazione tecnica illustrativa dettagliata in cui si metta in evidenza:
- Documentazione fotografica a colori dell'immobile oggetto del progetto e/o area del contesto circostante;
- Stralcio dello strumento urbanistico comunale e del Piano Territoriale del Parco, nonché stralcio di carta tecnica regionale, in cui si evidenzia la localizzazione del progetto;
- Estratto di mappa e visura catastale;
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi sui fabbricati, firmati dalla proprietà, dal progettista e dal direttore dei lavori (planimetrie, piante, prospetti, sezioni, tavola degli interventi, eventuali particolari costruttivi, ecc.);
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi nell'area esterna (sezioni territoriali e planimetria generale a scala adeguata con evidenziati gli interventi di sistemazione esterna, collocazione delle piante esistenti e di progetto, indicazione dei movimenti terra previsti, distribuzione della viabilità carrabile e pedonale, materiali utilizzati per pavimentazioni, cordoli, muretti, recinzioni e quanto altro necessario per illustrare compiutamente il progetto);
- Relazione geologica e/o geotecnica;
- Certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo che evidenzia l'esercizio di attività agricola svolta come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale o ad altre figure giuridiche ad essi equiparate;
- Esito favorevole della procedura di verifica del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola da parte degli enti competenti in materia ⁽³⁾;
- Documentazione PSC/RUE del comune interessato relativa agli interventi assentibili e alla classificazione degli edifici stessi, solo per interventi su edifici classificati come beni culturali;
- Relazione paesaggistica in caso di progetto soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al D.lgs. 42/2004 art. 146;
- Modulo A1 / A2 di preavutazione d'incidenza per progetti / interventi previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 ⁽⁴⁾;
- Studio d'incidenza di cui alla LR 7/2004 redatto secondo le disposizioni previste dalla delibera di Giunta Regionale 1191 del 30 luglio 2007, in alternativa alla presentazione del modulo di preavutazione ⁽⁴⁾.

Note all'Allegato 2:

⁽²⁾ La scheda elenca tutti i documenti necessari per l'istruttoria di varie tipologie d'intervento: selezionare solo i documenti che riguardano la pratica presentata e che vengono più dettagliatamente elencati nello specifico elenco Allegato 2.

⁽³⁾ Solo per imprenditori agricoli professionali (IAP) che intendono avvalersi dello strumento del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola per la realizzazione di opere connesse all'attività agricola.

⁽⁴⁾ Per progetti o interventi ricadenti all'interno dei siti Rete Natura 2000 l'individuazione cartografica è rilevabile ai link sottostanti:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/parchi-regionali>

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-zps-per-provincia>

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati/dati-e-download>

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva>

I progetti e interventi che non determinano un'incidenza negativa significativa sul sito Rete Natura 2000 come indicati nell'Allegato D) di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 come modificata dalla delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 16 luglio 2018, non sono sottoposti né alla procedura di prevalutazione, né a quella di valutazione d'incidenza, salvo quanto eventualmente disposto dall'Ente gestore del sito Rete Natura 2000 che, con propri atti amministrativi, di carattere speciale e limitati nel tempo e nello spazio, può stabilire che alcune delle tipologie di interventi o di attività di cui all'Allegato D), per il principio di precauzione, debbano essere, comunque, sottoposte alla procedura della valutazione di incidenza (Vinca).

Qualora il tecnico ritenga che il progetto sia ascrivibile alle suddette tipologie lo dovrà dichiarare all'interno della relazione tecnica illustrativa o in altro documento da allegare alla richiesta di nulla osta.

Allegato 3**MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA-OSTA**

PER TIPOLOGIE DI INTERVENTI, IMPIANTI, OPERE E ATTIVITÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE (vedi Regolamento per il rilascio nulla osta, art. 4)

All'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

Sede legale c/o Unione Montana Parma Est

Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)

Allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITA'

TITOLARE DEL PROGETTO / TECNICO INCARICATO

Nome e Cognome _____

Via/P.zza/altro _____ n. _____ Località _____

Comune _____ Prov. _____ Tel. _____

Cod. Fiscale _____ P. Iva _____

Indirizzo e-mail e/o P.E.C. _____

in qualità di _____

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

comune di _____

via _____ n° _____ località _____

Dati catastali: (Foglio e Mappale) _____

DENOMINAZIONE AREA PROTETTA

Parco Regionale Fluviale del Trebbia Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano

Parco Regionale Fluviale del Taro Parco Regionale Boschi di Carrega

Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma

Zona: A B C Area contigua (pre-parco)

la Zona in cui ricade l'area di intervento è indicata nella cartografia dell'area protetta reperibile nei siti:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/parchi-regionali>

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-zps-per-provincia>

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati/dati-e-download>

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva>

DENOMINAZIONE SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC e/o ZPS) INTERESSATO

- ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia"
- ZSC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"
- ZSC IT 4020003 "Torrente Stirone" ZSC IT4010008 "Castell'Arquato - Lugagnano V. A."
- ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro" ZSC IT4020001 "Boschi di Carrega"
- ZSC/ZPS IT4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense"
- ZSC IT4020015 "Monte Fuso"

Gli interventi, opere, impianti, attività ricadono all'esterno del sito Rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC), tuttavia per la loro particolare natura, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presente nei siti stessi (in tal caso specificare il sito più vicino fra quelli sopra riportati).

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- relazione descrittiva e planimetria di individuazione dell'intervento, impianto, opera, attività;
- Ricevuta del pagamento di Euro 50,00 per spese di istruttoria come da regolamento approvato con atto di Comitato Esecutivo n.º3/2013 "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale, determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione".

Con il presente modulo, il sottoscritto **chiede il rilascio del nulla-osta**, ai sensi della LR 6/2005 art. 40 per il progetto presentato.

Il sottoscritto **assevera** altresì la rispondenza del progetto dell'intervento alla casistica stabilita dall'art. 4 del Regolamento per la quale il nulla-osta si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza.

Ai sensi del vigente Regolamento per il rilascio del nulla osta, in mancanza di comunicazioni ostative o prescrittive emanate dall'Ente entro il termine di trenta giorni, il proponente può dare inizio all'intervento. Gli interventi non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione e devono essere conclusi entro un anno e trenta giorni da tale data.

Il silenzio assenso non si applica qualora l'istanza riguardi interventi, impianti, opere, attività che ricadono contemporaneamente all'interno di un sito di Rete Natura 2000 e nel Parco, come specificato al punto 3 dell'art.11 del Regolamento.

Data

Firma

Parte da compilare da Ente di Gestione

data di ricevimento dell'istanza:

Firma _____

Allegato 4

esente bollo

Bollo

MODULO PER RICHIESTA DI NULLA OSTA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE DEI BOSCHI E DI ALTRI AMBITI DI INTERESSE FORESTALE E VEGETAZIONALE

All'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
EMILIA OCCIDENTALE
Località Giarola – 43044 COLLECCHIO
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

OGGETTO: RICHIESTA DI NULLA OSTA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE DEI BOSCHI E DI ALTRI AMBITI DI INTERESSE FORESTALE E VEGETAZIONALE.

il sottoscritto _____

residente nel comune di _____ in via _____

telefono _____ indirizzo mail _____

in qualità di: proprietario comproprietario fittuario conduttore concessionario;
 usufruttuario; altro diritto reale di godimento _____ (specificare);

di un terreno posto in località _____

nel comune di _____ provincia di _____

RICADENTE ALL'INTERNO DEL:

- Parco Regionale Fluviale del Trebbia Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano
- Parco Regionale Fluviale del Taro Parco Regionale Boschi di Carrega
- Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma

RICADENTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000:

- ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia"
- ZSC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"
- ZSC IT 4020003 "Torrente Stirone" ZSC IT4010008 "Castell'Arquato - Lugagnano V. A."
- ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro" ZSC IT4020001 "Boschi di Carrega"
- ZSC/ZPS IT4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense"
- ZSC IT4020015 "Monte Fuso"

e individuato dai seguenti estremi catastali: foglio _____ mappale/i _____
foglio _____ mappale/i _____
terreno demaniale non censito antistante foglio _____ mappale/i _____

CHIEDE NULLA OSTA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA PER L'ESECUZIONE, NEI TERRENI SOPRA INDICATI, PER IL SEGUENTE TIPO DI INTERVENTO:

TIPO DI VEGETAZIONE E AMBIENTE <input type="checkbox"/> BOSCO (età ____ anni); <input type="checkbox"/> BOSCHETTO; <input type="checkbox"/> FILARE; <input type="checkbox"/> SIEPE; <input type="checkbox"/> ALBERI ISOLATI; <input type="checkbox"/> ARBUSTI; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PASCOLO; <input type="checkbox"/> PIANTE SECCHIE; <input type="checkbox"/> CASTAGNETO DA FRUTTO; <input type="checkbox"/> ALTRO _____ (specificare)	
SPECIE PREVALENTE <input type="checkbox"/> ROBINIA; <input type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> FAGGIO; <input type="checkbox"/> ACERO; <input type="checkbox"/> FRASSINO; <input type="checkbox"/> CARPINO; <input type="checkbox"/> PIOPPA <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> OLMO; <input type="checkbox"/> CASTAGNO; <input type="checkbox"/> ALTRO _____ (specificare)	

L'INTERVENTO RICHIEDE NON RICHIEDE LA REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' FORESTALE

E DICHIARA CHE:

- IL MATERIALE LEGNOSO DERIVATO DAL TAGLIO NON SARA' COMMERCIALIZZATO;
- LA SUPERFICIE COMPLESSIVA INTERESSATA DAL TAGLIO SARA' DI _____ m² PER ANNO/ PER CIASCUN PROPRIETARIO O AVENTE DIRITTO REALE
- LA QUANTITA' COMPLESSIVA DI LEGNA RICAVATA DAL TAGLIO SARA' DI _____ t
- L'INTERVENTO E' ESENTATO DA COMUNICAZIONE O AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL PUNTO C ART. 6 DEL R.R.1 AGOSTO 2018 N.3;

Con riferimento alla descrizione, all'ubicazione e alle modalità di intervento già riportate nella domanda, ai fini della Valutazione di Incidenza si riportano i seguenti ulteriori elementi:

Elementi naturali presenti nell'area di intervento			
Nessuno <input type="checkbox"/>	Zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi, corsi d'acqua <input type="checkbox"/>	Maceri, stagni, laghetti, risorgive o fontanili <input type="checkbox"/>	
Boschi o boschetti <input type="checkbox"/>	Alberi isolati, in gruppo, in filare, siepi <input type="checkbox"/>	Arbusteti <input type="checkbox"/>	
Prati permanenti o pascoli <input type="checkbox"/>	Altro (ambienti rocciosi, grotte, dune, ecc.) <input type="checkbox"/>	Area agricola <input type="checkbox"/>	

NOTE: _____

LUOGO _____ DATA _____

FIRMA _____

Allega alla presente: documento di identità del richiedente; visure catastali; carta tecnica regionale a scala adeguata; atti di assenso della nuda proprietà se diversa dal richiedente (contratti affitto, liberatorie, accordi verbali ect).

ALLEGATO 5

All'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità esente bollo
EMILIA OCCIDENTALE
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA DI LEGNA FLUITATA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE DI CORSI D'ACQUA.

il sottoscritto _____

residente nel comune di _____ in via _____

telefono _____ indirizzo mail _____

(i dati sopra richiesti saranno utilizzati secondo le vigenti norme in materia di trattamento di dati personali)

COMUNICA

che intende effettuare attività di raccolta di legna fluitata, in area demaniale, all'interno dell'alveo del/i seguente/i corso/i d'acqua _____,

ricadente/i nel

- Parco Regionale Fluviale del Trebbia Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano
 Parco Regionale Fluviale del Taro Parco Regionale Boschi di Carrega
 Parco Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma

E NEL SITO RETE NATURA 2000:

- Z.S.C./Z.P.S. IT4010016 "Basso Trebbia" Z.S.C./P.S IT4020021 "Medio Taro"
 Z.S.C./Z.P.S. IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"
 Z.S.C. IT4020003 "Torrente Stirone" Z.S.C. IT4020001 "Boschi di Carrega"
 ZSC/ZPS IT4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense"
 ZSC IT4020015 "Monte Fuso"

- 1) nel comune di _____ in località _____
2) nel comune di _____ in località _____
3) nel comune di _____ in località _____
4) nel comune di _____ in località _____
5) nel comune di _____ in località _____
6) nel comune di _____ in località _____
7) nel comune di _____ in località _____

Il richiedente dichiara e sottoscrive di essere a conoscenza che la raccolta di legna fluitata, posta in area demaniale negli alvei e lungo le sponde dei corsi d'acqua ricompresi nei territori della macroarea sopra indicati, deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: il quantitativo di legna è finalizzato all'autoconsumo

(25 t), come disciplinato dal Regolamento Forestale Regionale RR 1° Agosto 2018 n.3, senza scopo commerciale o di lucro; il periodo di raccolta va dal 16 luglio al 14 marzo (l'attività è vietata dal 15 marzo al 15 luglio); il prelievo è limitato alla legna fluitata già sradicata (è vietato il taglio di piante morte, secche o deperienti in piedi o ancora radicate); i mezzi di raccolta e di trasporto impiegati possono circolare esclusivamente sulla viabilità esistente senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e senza accedere all'alveo o in altre aree naturali. Trascorsi 30 giorni dalla presente comunicazione senza aver ricevuto particolari disposizioni, l'interessato può dare inizio all'attività richiesta, che può essere esercitata sino al 14 marzo successivo alla data di sottoscrizione della presente domanda.

Il richiedente dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'attività di raccolta potrà aver inizio solo dopo l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti preposti (in particolare il parere idraulico rilasciato dall'Autorità competente), nelle quali possono essere contenuti ulteriori vincoli e prescrizioni alle quali attenersi.

Il richiedente è consapevole che l'attività richiesta è effettuata a proprio esclusivo rischio e pericolo e che dovrà portare con se tutte le autorizzazioni ottenute, esibendole al personale preposto alla vigilanza.

Chiede che le comunicazioni che riguardano la presente richiesta siano recapitate tramite:

posta ordinaria via mail

DATA _____ LUOGO _____

FIRMA _____

- Allega alla presente copia di un documento di identità